



Prot.n. 8945

Canazei, 30 dicembre 2022

BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ANNUALITA' 2022 Codice CAR 24578

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione giunta n. 214 del 22.12.2022, immediatamente eseguibile, il Comune di Canazei promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, **di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.**

1. Gli interventi previsti da questo bando sono finalizzati a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
2. Gli interventi previsti da questo bando sono finanziati attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020 annualità 2022.
3. In particolare, il bando prevede **l'attivazione del seguente intervento:**
 - **INTERVENTO A:** Contributi alle attività economiche, commerciali e artigianali, a valere sulle risorse assegnate al Comune di Canazei per l'annualità 2022 con DPCM 24 settembre 2020.I requisiti di accesso, le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'intervento A sono disciplinati dal presente bando nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 24 settembre 2020.

Le risorse di cui al presente intervento A sono riservate ai soggetti operanti nei settori individuati dai codici ATECO di cui all'allegato B, si veda l'art. 2 del presente bando.

Si precisa che nel caso in cui non vi sia la completa erogazione delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 di cui al "Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - ANNUALITA' 2021 Codice

CAR 24555 e su risorse proprie dell'Ente locale mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dal fondo ex art.106 del DL n.34/2020 Codice CAR 24569" prot. 8943 di data 30.12.2022, il "Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ANNUALITA' 2022 Codice CAR 24578-" potrà essere modificato o integrato al fine di consentire il completo esaurimento dei fondi riferiti all'annualità 2021.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento A, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti e non si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione:

- a. si qualificano come **microimprese o piccole imprese**, di cui al decreto (1) del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
 - b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più **unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Canazei**, un'attività **commerciale**, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportanti nell'allegato B, oppure un'attività **artigianale**, rientrando nei requisiti di cui alla Legge quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e. siano titolari di partita IVA;
 - f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 5 del presente bando).
 - g. presentino **una contrazione uguale o superiore al 10% nel 2022 rispetto al 2019**, dell'ammontare complessivo delle operazioni attive rilevate dalla Li.Pe (comunicazione liquidazione periodica IVA – rigo VP2 **al netto di eventuali cessioni/dismissioni di beni strumentali mobili o immobili**) dei trimestri 1[^]2[^] di ciascun anno, ovvero mensili da gennaio a giugno 2019/2022.
 - h. per regimi forfettari o minimi, la contrazione sopra indicata va certificata mediante la presentazione delle fatture emesse e/o documentazione fiscale nei periodi 01 gennaio – 30 giugno 2019/2022;
 - i. non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Canazei al 31.12.2022. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi.
2. L'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività tra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
3. Per le imprese artigiane costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla CCIAA.

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed esercitino sul territorio del Comune attività di vendita ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2011 n. 228.

5. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Canazei ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale restringendo la platea dei possibili beneficiari a coloro che possano documentare un calo del fatturato nei termini di cui alla lettera h dell'art. 2, co.1.

ARTICOLO 3 – NATURA DEI CONTRIBUTI E SPESE RISTORABILI

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività economiche, commerciali, artigianali o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Canazei, nell'esercizio 2022.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01.07.2022 al 31.12.2022**, per far fronte alle seguenti voci di costo (o assimilate):

- locazioni immobiliari/canoni per l'esercizio dell'attività;
- utenze/energia elettrica /telefono/riscaldamento/acquisto carburante/canoni televisivi/SIAE/assicurazioni;
- canoni annuali per l'utilizzo di software gestionali e siti web;
- noleggio di attrezzature;
- servizi e consulenze in materia fiscale, tributaria e normativa del lavoro;
- servizi di pulizie e sanificazione dei locali e delle merci;
- acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori
- costi del personale dipendente.

3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né l'importo relativo all'IVA. **Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato** (es. credito di imposta, bonus locazioni, polizze assicurative, Cassa Integrazione Guadagni..).

4. **L'importo massimo delle spese di gestione ristorabili, per ciascuna impresa, è pari ad Euro 5.000,00.-** ed entro tale limite le stesse sono chiamate a presentare giustificativi di spesa. L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere l'integrazione dei giustificativi spesa, qualora l'importo erogabile complessivo suddiviso per il numero di domande effettivamente accoglibili - superi il limite sopra indicato.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'intervento A, è pari ad **Euro 23.921,00** a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2022.

2. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti risulti inferiore rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, rispetto alle spese esposte, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola

impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili nel limite massimo previsto di cui all'art. 3 comma 2.

3. Tenuto conto della relativa esiguità delle risorse a disposizione, in relazione al potenziale numero delle imprese beneficiarie, nonché dell'esigenza di provvedere con celerità all'erogazione dei ristori in oggetto, per sostenere le imprese in difficoltà a causa della congiuntura economica in atto, l'entità dei contributi concessi risulterà pari al quoziente derivante dalla divisione dell'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per il numero delle imprese ammesse a contributo, fino ad eventuale concorrenza delle spese di gestione ristorabili, come documentate ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). È esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la

specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

È ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande possono essere presentate a partire **dal giorno della pubblicazione del presente bando e sino alle ore 12:00 di 31.03.2023.**

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- Documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;
- Copia delle LiPe (comunicazione periodica IVA – rigo VP2 – al netto di eventuali cessioni/dismissioni di beni strumentali mobili e/o immobili – da indicare in dettaglio) per i trimestri 1^a-2^a anni 2019 e 2022, ovvero mensili da gennaio a giugno 2019/2022;
- Per i regimi forfettari o minimi, il requisito dello scostamento va certificato mediante la presentazione delle fatture e/o documentazione fiscale emesse nei periodi 01 gennaio – 30 giugno 2019/2022.
- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo precedente esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a mezzo e-mail certificata spedita da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) - entro la data e l'ora di scadenza sopra indicata all'indirizzo PEC del Comune di Canazei: protocollo.comunecanazei@pec.it. Si precisa che ai fini dell'ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. Non verranno considerate valide ed accettate domande spedite da una casella di posta non certificata verso la PEC dell'Ente o verso altre caselle non certificate dell'Ente e comunque le domande indirizzate a caselle non certificate dell'Ente, con la conseguente non ammissione della domanda.

- tramite posta raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Canazei in Strèda Roma n.12 - 38032 Canazei (TN), facendo attenzione a spedire la raccomandata alcuni giorni prima in quanto fa fede la data di consegna all'ufficio protocollo del Comune quale data di ricevimento della domanda.

- a mano, anche a mezzo corriere, all'Ufficio Protocollo dell'amministrazione comunale sito a Canazei in Strèda Roma n.12.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:
- pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
 - non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - prive della documentazione obbligatoria richiesta.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa - anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A, firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, corredata dalla documentazione prevista nel presente bando;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

A fronte di eventuali irregolarità sanabili, emerse nell'ambito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento attiva, ove possibile, il soccorso istruttorio a favore dell'istante.

2. Esperite le valutazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento forma:

- a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 4;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili.

Si specifica che le risorse devono riferirsi **ESCLUSIVAMENTE** al codice ATECO per cui si richiede il contributo e non riguardare altre attività non rientranti nella categoria prevista dal bando, pena l'inammissibilità.

Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo per ciascuna istanza ammissibile.

Ai fini della liquidazione del contributo in oggetto, il Comune di Canazei verificherà la regolarità contributiva dell'impresa richiedente. Pertanto si invita fin da ora l'impresa a verificare la propria posizione contributiva nonché a regolarizzare la stessa in caso di irregolarità.

SI RICORDA CHE L'INVIO DELLA DOMANDA DICHIARANDO STATI, FATTI O QUALITÀ NON VERITIERE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E LA DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI.

ARTICOLO 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui all'art. 7, saranno approvati con determina del Segretario comunale e pubblicati sul sito del Comune.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti sul sito web del Comune di Canazei <https://www.comune.canazei.tn.it/> ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti, con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso completo di allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.canazei.tn.it/>.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: segreteria@comune.canazei.tn.it – pec: protocollo.comunecanazei@pec.it.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Comunale.
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Canazei
5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi nell'ambito dell'intervento A.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Canazei fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Canazei nella persona del legale rappresentante, con sede in Strèda Roma 12 Canazei, tel. 0462605620, fax 0462605640, email segretario@comune.canazei.tn.it, pec protocollo.comunecanazei@pec.it .

Preposto al trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Lara Brunel i dati di contatto sono: Strèda Roma 12 Canazei, tel. 0462605620, fax 0462605640, email segretario@comune.canazei.tn.it, pec protocollo.comunecanazei@pec.it Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Consorzio dei Comuni Trentini in persona del Dott. Gianni Festi Via Torre Verde 23 Trento email servizioRDP@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali: i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. Categorie di dati personali: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;

- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziari, provvedimenti di condanna.

3. Finalità del trattamento: il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificamente le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per bando pubblico per la concessione di contributi alle attività economiche.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

4. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente del Comune di Canazei, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati: tempo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
9. Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributi.

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Bernard)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lara Brunel)

Stylized signature of the Municipal Secretary (Dott.ssa Lara Brunel) in blue ink.